

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1097

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, VETRONE, ARMANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, HELFER, LO-BIANCO, MICHELI FILIPPO, PREARO, PUCCI, SANGALLI, SCHIAVON, SEDATI, SORGI, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, VALEGGIANI, VICENTINI

Presentata il 26 febbraio 1969.

Proroga del termine utile per la concessione della riduzione del 25 per cento delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali ed agricoli prevista dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ha disposto che le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali, agricoli con potenza fino a 30 KW sono ridotte del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che hanno avuto inizio successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Tale agevolazione è valevole, però, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970.

La norma di sgravio tariffario introdotta dalla ricordata legge n. 1089 si inserisce nelle disposizioni vigenti in materia tariffaria e precisamente alle « tariffe dell'energia elettrica unificate in tutto il territorio nazionale » con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941 del 29 agosto 1961 il quale anche se prevede per il settore agricolo particolari tariffe agevolate, queste stesse non trovano, soprattutto per le basse potenze, alcuna applicazione pratica.

L'agevolazione disposta dalla legge n. 1089, pertanto, favorendo maggiori consumi della energia elettrica utilizzata in agricoltura, non può essere limitata sino al 1970, ma si ritiene che debba restare in essere per sempre per i considerevoli benefici che l'agevolezza stessa arreca primieramente al settore agricolo. Ad ogni modo in considerazione del gravame che tale agevolazione apporta all'Ente per la energia elettrica (ENEL) si ritiene, per il momento, di proporre la proroga di tale agevolazione sino al 1973 lasciando liberi i componenti della prossima legislatura di adottare un diverso provvedimento.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si propone, di conseguenza, di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 17-*bis* della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con il seguente:

« Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativi all'ultimo periodo di consumo del 1973 ».

Di tale proroga oltre al settore agricolo ne beneficeranno ovviamente anche le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali e commerciali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo *17-bis* della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativi all'ultimo periodo di consumo del 1973 ».